



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Sentenze:489/2006

Registro Generale: 1538/2005

nelle persone dei Signori:

LUIGI PAPIANO Presidente

GIORGIO CALDERONI Cons.

SERGIO FINA Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **25 Gennaio 2006**

Visto il ricorso 1538/2005 proposto da:

ALEOTTI LUCA

ARMAROLI ANNA

ARMAROLI SILVIA

BALDUCCI PAOLA

BIGONI LIVIANA

CALZOLARI MASSIMILIANO

CARBONE SANTO

CARDIN FONTANA ANTONELLA

CASAGRANDE ROBERTO

CATRAMBONE SANDRA

D'ALTILIA FRANCESCO

DONATI RENZO

FEDERICI PATRIZIA
FENZI ROBERTO
FREO ALESSANDRO
GANGITANO' PATRICIA
GIORDANI ALESSANDRO
GRUPPIONI VALERIA
GUIDI DANIELA
IL VENTO CATERINA
LAFFI CARMEN
LOTIERZO ALESSANDRO
MAZZOLI AGNESE
MEIJERS ANGELIQUE
MOLINARI MAURO
MONTANARI MONICA
MUGNANO GIULIANA
NANNI GIANLUCA
NANNI ROBERTO
PANDOLFI MARIA CRISTINA
RAFFAGNATO ANNA MARIA
SGARGI ROBERTA
TOMBA PAOLO
TOSI ALBERTA
TUGNOLI NICOLETTA
ZAMPARELLI PAOLA
ZANIBONI SERGIO
ZANZI PATRIZIA
ZEDDA ROSANNA
ZUCCHI MARCO

rappresentati e difesi da:

MASI AVV. MARCO
NANNI AVV. MARIO M.

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SAN VITALE 40/3

presso

MASI AVV. MARCO

contro

COMUNE DI MINERBIO

rappresentato e difeso da:

GUALANDI AVV. FEDERICO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA MARCONI 20

presso la sua sede;

per l'annullamento

- del silenzio rigetto prodottosi sulle domande presentate dai ricorrenti di accedere alle documentazioni relative ad agibilità degli edifici e idoneità dei locali adibiti a scuola, presentate al Comune di Minerbio e allegate al presente ricorso;

- di ogni atto presupposto e conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MINERBIO

Designato relatore il Cons. dott. SERGIO FINA;

Uditi all'udienza pubblica del 25 gennaio 2006 gli avvocati presenti come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono ai sensi dell'art. 25 della L. n 241/1990 il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti costituiti dalla documentazione relativa all'agibilità degli edifici e all'idoneità dei locali adibiti a scuola.

Nei motivi di ricorso i ricorrenti, sostanzialmente, rilevano la violazione degli art. 22, 23, 24 e 25 della L. n 241/1990, art. 10 del D.lgs. n 297/2001, dello Statuto del Comune di Minerbio, nonché dei principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione degli art. 22 e 24 della l. n 241/1990 e limitatamente alla parte relativa alla richiesta di esibizione delle certificazioni di agibilità, se esistenti, degli edifici scolastici oggetto di interventi edilizi.

In base all'art.22 della L. n 241/1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a favore di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate e sempre che vi sia un nesso diretto tra l'interesse fatto valere e l'oggetto del procedimento avviato dall'amministrazione.

Ora non vi è dubbio che ai genitori degli alunni spetti una posizione legittimante costituita dall'interesse alla sicurezza delle strutture scolastiche in cui viene giornalmente svolta l'attività didattica, interesse rientrante nell'alveo del più ampio diritto alla salute di cui all'art.32 della Costituzione e diretto all'osservanza delle norme tecniche e sanitarie, posizioni, queste ultime, tutelabili anche in via preventiva ex art.700 c.p.c

Inoltre, come riconosciuto in memoria dalla stessa amministrazione comunale, nell'asilo nido e scuola elementare di Minerbio e nella scuola elementare di Cà de Fabbri sono stati eseguiti, in base ad una apposita pianificazione, lavori di ristrutturazione e messa a norma a partire dal 2001 che hanno interessato parti rilevanti delle strutture scolastiche.

Ne consegue che la conoscenza della documentazione, purchè esistente, da cui risulta l'esito delle verifiche tecniche effettuate e del controllo di agibilità dei locali appare necessario ai fini di una eventuale azione, da parte dei ricorrenti, avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Deve, invece, ritenersi del tutto generica e quindi da disattendere la richiesta di accesso ai documenti riguardanti una non meglio precisata idoneità dei locali adibiti a scuola.

Nei limiti sopra indicati il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti, se esistenti, relativi alla agibilità dei locali scolastici oggetto di ristrutturazione e adeguamento alle vigenti norme tecniche.

Le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA – ROMAGNA BOLOGNA, SEZIONE SECONDA, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto dichiara i diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti, se esistenti, relativi all'agibilità dei sopra indicati locali scolastici, a cui corrisponde l'obbligo dell'amministrazione di esibire la suddetta documentazione nelle forme ritenute più appropriate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2006.

Luigi Papiano Presidente

Sergio Fina Consigliere, estensore

Depositata in Segreteria in data 19/04/2006

Bologna, lì 19/04/2006

Il Segretario